

RAPPORTO
della Commissione della Gestione
sul messaggio 17 maggio 1962 concernente le imposte e le tasse
di navigazione sulle acque dei laghi del Cantone

(del 6 giugno 1962)

Il messaggio del 17 maggio 1962 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio che accompagna il progetto legislativo sulle imposte e tasse di navigazione sulle acque dei laghi del Cantone, è un semplice aggiornamento del decreto legislativo 23 settembre 1927 concernente la navigazione sulle acque svizzere dei laghi di Lugano e Maggiore.

La situazione sul Ceresio e sul Verbano è infatti nettamente mutata da allora ad oggi, soprattutto a causa del grande sviluppo assunto in questi ultimi anni dal turismo. Sui due maggiori laghi del Cantone troviamo adesso un'eterogenea serie di imbarcazioni, motoscafi per il trasporto dei turisti (Pullmann), tassi lacuali, lussuosi motoscafi sportivi, fuori-bordo con motori ad alto rendimento e con motori marini per la pesca, « scooters » acquatici, barconi muniti di motori Diesel, imbarcazioni a motore per il rimorchio di sciatori nautici, barche con grande o piccola velatura, barche a pedale, galleggianti gomma, ecc. E' tutta una gamma di imbarcazioni, come rileva il messaggio governativo, che già accenna a solcare anche le acque dei piccoli laghi con grave pregiudizio, oltre che per la bellezza e la quiete dei luoghi, per la sicurezza delle persone.

Il progetto di decreto legislativo che propone il Consiglio di Stato conserva il principio del pagamento in pari tempo delle imposte e delle tasse di navigazione, previste nel decreto legislativo del 23 settembre 1927. Le imposte sono dovute sui natanti mentre le tasse sono pagate dal cittadino per gli oneri che una determinata operazione amministrativa ha imposto allo Stato.

Il vigente sistema di tassazione è criticabile perchè fissa nella stessa misura una contribuzione per il più modesto natante e per quello più lussuoso e potente: Fr. 40,— per quelli adibiti al trasporto delle persone; Fr. 30,— per le imbarcazioni destinate al trasporto delle merci e Fr. 25,— per i fuori-bordo.

Data l'aumentata varietà dei natanti e la differenza dell'uso che degli stessi viene fatta oggi, non si tratta quindi di procedere ad un puro e semplice adattamento delle imposte e delle tasse attualmente in vigore, ma pure ad una graduatoria che tenga proporzionalmente conto della varietà e della potenza dei motori moderni e nello stesso tempo dell'uso delle imbarcazioni. Non vi è pertanto quindi soltanto un aumento delle imposte di navigazione, ma anche una riduzione per le imbarcazioni più modeste, al fine, appunto, di stabilire l'adeguata graduazione delle imposte. Queste partono pertanto da Fr. 15,— annui per i motori fino a 3 HP, per giungere a Fr. 130,— per i motori di oltre 300 HP. Per la licenza e targa professionale è prevista una tassa annua di Fr. 60,— che si deve ritenere tenue se si pensa ai Fr. 400,— richiesti per le autorimesse.

Il progetto di decreto prevede una riduzione del 30 % dell'imposta di navigazione, quando si tratta di imbarcazioni dei pescatori professionisti, oppure di natanti di coloro che sono autorizzati dalle Autorità comunali a esercitare il trasporto di persone quale unica attività lucrativa; e una riduzione del 50 % quando le imposte concernono un natante immatricolato dopo il 30 agosto, e im-

barcazioni non immatricolate altrove, appartenenti a turisti che le fanno navigare sui nostri laghi per un periodo non superiore a 3 mesi.

Quando si tratta di un natante su cui possono essere collocati alternativamente due motori, l'imposta è dovuta soltanto per il motore di maggior potenza: quando i due motori vengono applicati contemporaneamente l'imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori. Due imbarcazioni appartenenti a un solo proprietario e immatricolate con la medesima targa di controllo, possono essere usate alternativamente se il detentore paga l'importo dovuto per il natante soggetto all'imposta più elevata.

Il progetto di decreto stabilisce infine le imposte per le imbarcazioni a vela, che vanno da Fr. 20,— annui per canotti e derive con velature fino a 10 mq., a Fr. 50,— per velieri a chiglia fissa senza distinzione di velatura. L'art. 6 del decreto regola le tasse per conducenti, per esami di piloti e per autorizzazioni di manifestazioni. L'ammontare più elevato è previsto per l'autorizzazione di gare con sci nautico (Fr. 100,—) e per l'autorizzazione di gare di imbarcazioni a motore (Fr. 200,—).

E' pure prevista l'assicurazione obbligatoria sia per i proprietari di imbarcazioni a motore e a vela, sia per coloro che danno in locazione natanti di qualsiasi genere. La misura è evidentemente opportuna e proponendola il Consiglio di Stato non ha fatto che richiamarsi in tutto o in parte alle prescrizioni cantonali ancora in vigore (art. 51 del regolamento sulla navigazione del 19 aprile 1926), alle norme applicate negli altri Cantoni e all'art. 8 del DF sul trasporto regolare di persone con battelli del 27 aprile 1959, il quale vincola la concessione della licenza alla stesura di un contratto di assicurazione. Le disposizioni relative a questa obbligatorietà dell'assicurazione dovrebbero poi trovar posto in uno speciale decreto esecutivo che dovrebbe prevedere garanzie minime le quali non dovrebbero essere inferiori a Fr. 100.000,— per persona ferita o uccisa, franchi 500.000,— per più persone e Fr. 20.000,— per soli danni materiali.

La navigazione sugli altri laghi, oltre il lago di Lugano e il lago Maggiore, può essere permessa soltanto per le barche a remi.

Ci si potrebbe chiedere se è opportuno prevedere degli aumenti di imposte e tasse di navigazione, proprio quando ovunque si invita ad evitare provvedimenti che possono influire sul costo della vita: tuttavia, tenuto conto che si tratta di imposizioni che risalgono al 1927 e che le stesse provocheranno un aumento di entrate del Cantone limitato a circa Fr. 10.000,— annui, si può concludere che le misure proposte dal Consiglio di Stato non avranno influenza pratica sul costo della vita.

In considerazione di quanto sopra, la Commissione della Gestione propone quindi al Gran Consiglio di voler approvare il progetto di decreto legislativo, così come presentato dal Consiglio di Stato con il suo messaggio n. 1060 del 17 maggio 1962.

Per la Commissione della Gestione :

D. Visani, relatore

Agustoni — Antognini — Boffa —
Bottani — Caroni — Coppi — Gene-
rali — Guscetti — Pelli — Rossi-
Bertoni — Verda — Wyler